

Codice A1409A

D.D. 9 marzo 2017, n. 159

Approvazione delle Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Premesso che:

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all'importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza;

negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

anche la Regione Piemonte è intervenuta più volte in passato su questo tema, adottando provvedimenti atti a regolare l'attività formativa rivolta a specifiche figure della sicurezza.

Considerato che:

la normativa nazionale che detta contenuti e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sulla sicurezza è spesso disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo (soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, ecc.), anche modificando le indicazioni riportate nei suddetti provvedimenti regionali;

occorre contrastare il fenomeno del moltiplicarsi sul territorio di corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un'offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge;

occorre quindi creare gli strumenti necessari a facilitare l'attività di controllo da parte dei competenti soggetti pubblici;

è anche opportuno fornire chiarimenti rispetto ad alcuni punti della normativa nazionale che si prestano a interpretazioni non sempre univoche.

Considerato inoltre che:

è necessario aggiornare le Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i., approvate con DD n. 712 del 2 novembre 2015, secondo i contenuti dell'Accordo del 7 luglio 2016, rep. 128/csr, relativo alla formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 32, del D.Lgs 81/08 e secondo i contenuti delle Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, approvate con DGR n. 17-4345 del 12.12.2016.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 81/08 e s.m.i.
vista la DGR n. 17-4345 del 12.12.2016;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.01.01 n. 165;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

di approvare le *Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.*, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, a modifica e in sostituzione delle procedure approvate nella DD n. 712 del 2 novembre 2015.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/10.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Allegato

**PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI
RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL DLGS 81/08 E SMI**



PREMESSA

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza.

Il legislatore stesso, da tempo, ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, definendo nella normativa di settore precisi obblighi, in capo a diversi soggetti, in materia di formazione alla salute e sicurezza del lavoro. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come definita dall'art. 13 del DLgs 81/08, comprende anche la vigilanza sull'adeguata formazione, essendo essa a tutti gli effetti uno strumento di prevenzione.

La necessità di provvedere ad un accertamento riguardante la formazione può derivare dall'esposto da parte di un soggetto portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc.), dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria, dalla segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori di cui alla DGR n. 17-4345 del 12-12-2016. Infine, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) possono prevedere controlli in quest'ambito anche di propria iniziativa.

Il presente documento intende essere di supporto all'attività di vigilanza dei servizi SPreSAL delle ASL piemontesi, alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale e in continuità con quanto previsto dagli atti regionali, primo fra tutti le *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* (DGR n. 17-4345 del 12-12-2016), ferma restando, ovviamente, la possibilità del singolo operatore di vigilanza di esercitare la propria funzione di ufficiale di polizia giudiziaria in piena autonomia e libertà di iniziativa.

Si ricorda che per i riconoscimenti dei crediti formativi occorre consultare l'Allegato 3 e 5 dell'Accordo Stato Regioni 128 del 7 luglio 2016.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si adottano i termini e le relative definizioni di cui alla deliberazione sopra citata.

Soggetto formatore: è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto.

Soggetto erogatore: è l'ente che concretamente realizza l'attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite "soggetto erogatore". In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell'elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.

Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali siano previsti requisiti specifici (Attrezzature, ponteggi e funi), i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal **Decreto Interministeriale 6 marzo 2013** (entrato in vigore il 18 marzo 2014), che indica i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" (art. 6 D.lgs. 81/08).

Diretta emanazione: come chiarito nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.

1. ACCERTAMENTI EFFETTUATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Verifica preliminare

Prima dell'accesso alla sede del corso occorre verificare se il soggetto formatore/erogatore è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla commissione regionale e disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108, che contengono i soggetti abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell'elenco specifico), è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga "soggetto formatore" della tabella in allegato 1.

Sopralluogo

Accedendo alla sede del corso durante il suo svolgimento:

- verificare il tipo di corso e l'obiettivo formativo (ad esempio: aggiornamento RSPP, modulo A, formazione generale per lavoratori, ecc.);
- in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), richiedere al soggetto formatore e/o erogatore la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente;
- verificare la presenza e la corretta compilazione del registro di presenza dei partecipanti;
- verificare che il numero dei partecipanti sia conforme al massimo previsto per la tipologia del corso (vedi tabella in allegato 1), accertando la corrispondenza, anche a campione, tra i presenti in aula e i soggetti indicati come presenti nel registro;
- verificare, per i corsi che lo prevedono (ad es. funi, ponteggi e uso attrezzature), l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate durante la parte pratica del corso;
- effettuare le verbalizzazioni secondo la prassi comunemente adottata e, se necessario, effettuare ulteriori accertamenti (SIT, documentazione fotografica, ecc.)
- consultare/acquisire/richiedere, se necessario, ad esempio:
 - il programma del corso e/o il progetto formativo;
 - il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti, degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
 - l'eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
 - i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedi tabella in allegato 1);
 - se dovuta, la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte.

Atti conseguenti all'attività di accertamento

In caso di riscontrate irregolarità sull'erogazione del corso si provvede a:

- **Segnalare** al settore regionale Prevenzione e veterinaria gli elementi di non conformità rilevati, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto sul territorio piemontese e il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato presso la Regione Piemonte. Il settore provvederà all'inoltro della segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla Direzione regionale competente in materia di formazione professionale;
- **Segnalare** gli elementi di non conformità all'ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;

- **Inviare** al soggetto formatore/erogatore un provvedimento atto ad evitare il rilascio ai partecipanti al corso dell'attestato di formazione specifico ovvero a comunicare agli stessi, per iscritto, la non validità del corso frequentato.

In allegato 2 sono riportate le più comuni inadempienze alla normativa in materia di formazione, con l'indicazione delle possibili azioni da porre in essere da parte dell'organo di vigilanza.

2. ACCERTAMENTI EFFETTUATI DOPO LA CONCLUSIONE DEL CORSO

Verifica preliminare

Verificare se il soggetto formatore/erogatore oggetto di accertamento è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla Regione Piemonte e disponibili sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108>, che contengono i soggetti formatori abilitati ad erogare la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell'elenco specifico), è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga "soggetto formatore" della tabella in allegato 1.

Se l'accertamento trae origine dall'esame di un attestato, occorre verificare inoltre se esso contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (vedere tabella in allegato 1 alla riga "rilascio attestato").

Sopralluogo/accertamento

Nel corso dell'accertamento occorre acquisire ovvero richiedere al soggetto formatore/erogatore:

- in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente alla data di erogazione del corso;
- la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte, se dovuta;
- il programma del corso e/o il progetto formativo;
- il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti, degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
- l'eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
- i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedi tabella in allegato 1);
- l'elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l'attestato e degli eventuali uditori e, se necessario, i loro indirizzi;
- documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate;
- il verbale finale del corso;
- i singoli attestati di frequenza (se necessario).

Laddove sia possibile è necessario assumere sommarie informazioni testimoniali (SIT) dalle persone informate (ad es. discenti, personale di segreteria, docenti, ecc.).

Atti conseguenti all'attività di accertamento

In caso di riscontrate irregolarità sull'erogazione del corso si provvede a:

- **Segnalare** al settore regionale Prevenzione e veterinaria gli elementi di non conformità rilevati, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto sul territorio piemontese e il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato presso la Regione Piemonte. Il settore provvederà all'inoltro della segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla Direzione regionale competente in materia di formazione professionale;
- **Segnalare** gli elementi di non conformità all'ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
- **Inviare** al soggetto formatore/erogatore un provvedimento volto a far cessare il comportamento anti giuridico e/o laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità mediante,

ad esempio: l'integrazione del programma formativo con le ore e gli argomenti mancanti, la revoca degli attestati rilasciati, il divieto di erogare ulteriori corsi in assenza dei requisiti richiesti ai soggetti formatori.

Nel caso gli accertamenti evidenziassero che il partecipante al corso, in possesso di un attestato non valido, risulti operare nel ruolo (ad es. RSPP, coordinatore, ecc.) pur sprovvisto dei requisiti, occorrerà assumere i necessari provvedimenti (vedi tabella in allegato 2).

**CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP E ASPP)**

Riferimento normativo	Art. 32 D.lgs. 81/08 e smi
Provvedimento che disciplina	Accordo 07/07/2016 rep. 128/CSR DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima del conferimento dell'incarico
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton. / Enti di formazione accreditati dalle Regioni/Università / Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti)/ INAIL / VV.F. / Amministrazione della difesa/ alcuni Ministeri / Associazioni sindacali e organismi paritetici/ gli ordini e i collegi professionali / (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	Come da decreto interministeriale 06/03/2013
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • 28 h MODULO A • 48 h MODULO B Comune + eventuali 4 moduli di specializzazione (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico) • 24 h MODULO C
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Mod. A: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + eventuale colloquio di approfondimento; • Mod. B: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + prova finale di almeno cinque domande aperte o simulazione + eventuale colloquio di approfondimento; • Mod. C: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + colloquio individuale. <p>NB: le verifiche finali sono al di fuori del monte ore. Verbale finale del corso a cura della Commissione valutatrice, con i contenuti di cui alla DGR.</p>
e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • Sì per il Modulo A • NO per Modulo B e Modulo C • Sì per gli aggiornamenti
Rilascio attestato	<ul style="list-style-type: none"> • Sì, riportante gli elementi minimi comuni previsti nell'Accordo (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte) • Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della DGR)
Validità credito formativo	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anni (a decorrere dalla data di acquisizione del credito formativo del Modulo B comune)
Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo le indicazioni dell'accordo e le indicazioni complementari della DGR (erogabile solo dai soggetti formatori)

	<p>autorizzati/accreditati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per RSPP: 40 h nel quinquennio • per ASPP: 20 h nel quinquennio <p>NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni/seminari che trattino materie coerenti alle tematiche previste. Non è prevista la comunicazione di inizio corso alla Regione Piemonte.</p>
Decorrenza aggiornamenti:	<ul style="list-style-type: none"> • dalla conclusione del Modulo B • per i laureati esonerati: dal 15/05/2008 o dalla data di conseguimento della laurea (se avvenuta dopo il 15/05/2008)
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione da mod. A e B per i possessori delle lauree di cui all'art. 32, c.5 D.Lgs 81/08 e di quelle aggiunte dall'Accordo • Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	<p>Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR).</p> <p>Non dovuta per i corsi di aggiornamento</p>
Altri riferimenti	Interpello 18/2016

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Riferimento normativo	Art. 34 D.lgs.81/08 e s.m.i.
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 223 Linee applicative 25/07/2012 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima dell'assunzione dell'incarico
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton. / Università/ INAIL / VV.F./ associazioni sindacali /organismi paritetici / fondi interprofessionali / ordini e collegi professionali / ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione purché accreditati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	Come da decreto interministeriale 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • 16 h R basso*; 32 h R medio*; 48 h R alto* * Secondo le tabelle allegate all'accordo NB: Un datore di lavoro, la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio medio/alto può partecipare al modulo relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività a rischio basso. Se successivamente viene meno questa condizione il DdL è tenuto ad integrare la propria formazione (in n. di ore e contenuti) in funzione delle mutate condizioni di rischio nelle attività dei propri lavoratori. Un datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio basso deve partecipare o integrare la formazione al livello di rischio medio o alto se i suoi lavoratori svolgono attività a rischio medio o alto.
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test) Verbale di valutazione globale a cura del responsabile del prog. formativo (o suo delegato) (vedi schema su DGR)
e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (allegato 2 dell'Accordo 7/07/2016) per modulo 1 (normativo) e modulo 2 (gestionale) e per gli aggiornamenti • NO per modulo 3 (tecnico) e modulo 4 (relazionale)
Rilascio attestato	<ul style="list-style-type: none"> • Al termine del corso (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte) • Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della DGR)
Validità credito formativo	5 anni
Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ore* (per rischio BASSO) • 10 ore* (per rischio MEDIO) • 14 ore* (per rischio ALTO) • * preferibilmente da distribuirsi nei 5 anni NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale,

	l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Sono esonerati dalla frequenza del corso base: <ul style="list-style-type: none">• I DdL che prima del 11/01/12 abbiano effettuato il corso 16 h del DM 16/01/1997 (o contenuto conforme)• I DdL esonerati ex art. 95 D.lgs. 626/94 a condizione che entro il 11/01/2014 si siano aggiornati partecipando ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP.• I DdL in possesso di Mod. A e Mod. B (solo per l'ATECO corrispondente)
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR) Non dovuta per i corsi di aggiornamento
Altri riferimenti	-

CORSO DI FORMAZIONE**PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

(Le suddette indicazioni sono ricavate direttamente dalla norma. Se esiste una specifica contrattazione collettiva nazionale, deve essere rispettato quanto ivi definito)

Riferimento normativo	Art. 37 c. 10 e 11 D.Lgs 81/08 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Provvedimento che disciplina	Eventuale contrattazione collettiva nazionale da verificare caso per caso
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto NB: Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Quando deve essere effettuata la formazione	Non stabilito
Soggetto formatore	Non sono definiti requisiti dei soggetti formatori che devono comunque richiedere la collaborazione all'organismo paritetico ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non stabilito
Tenuta registro presenze	Non stabilito
N° max partecipanti	35 (fatto salvo diverse indicazioni CCNL)
Requisiti dei docenti	Come da decreto interministeriale 06/03/2013
Durata minima dei corsi	32 h di cui 12h sui rischi specifici presenti in azienda
Assenze ammesse	Nessuna
Valutazione apprendimento	Verifica di apprendimento obbligatoria (art. 37 comma 11 D.lgs 81/08)
e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì, sebbene la norma non definisca i contenuti (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)
Validità credito formativo	Annuale
Aggiornamenti	Regolamentazione attraverso i CCNL <ul style="list-style-type: none"> • Minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori • Minimo 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Nessuno
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

Riferimento normativo	Art. 37 D.lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 Linee applicative 25/07/2012 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto. NB: Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Quando deve essere effettuata la formazione	a) alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro); b) al trasferimento o cambiamento di mansioni; c) all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o nuove tecnologie o nuove sostanze e preparati pericolosi.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale ricade l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata. I soggetti formatori devono comunque richiedere la collaborazione all'organismo paritetico ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda. Per l'e-learning si veda l'Allegato 2 dell'Accordo 128/2016.
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	Come da decreto interministeriale 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • Form. Generale: 4 h per tutti i settori ateco; a cui va aggiunta la • Form. Specifica: 4h R basso*; 8 h R medio*; 12 h R alto* * Secondo le tabelle allegate all'Accordo
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Non prevista nell'accordo (obbligatoria solo se la formazione avviene in modalità E-learning) Si ricorda però che quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 va inteso come "obbligazione di risultato" rappresentato dalla effettiva e quindi verificata assimilazione dei contenuti dei corsi da parte dei lavoratori.
E-learning	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (Allegato 2 dell'Accordo 7/07/2016) per la formazione generale, per gli aggiornamenti e per la formazione specifica dei lavoratori delle aziende a rischio basso. • NO per la restante formazione specifica (a meno che non sia espressamente prevista da corsi sperimentali approvati da specifiche deliberazioni delle Regioni e Prov. autonome)
Rilascio attestato	<ul style="list-style-type: none"> • Al termine della formazione generale (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte); • Al termine della formazione specifica (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)
Validità credito formativo	<ul style="list-style-type: none"> • Permanente per la formazione generale • Per la formazione specifica il credito è da valutare di volta in volta a seconda dei settori Ateco delle imprese di provenienza e di arrivo.

Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio <p>NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.</p>
Decorrenza aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 11/01/2013 per i lavoratori formati prima del 11/01/2007; • Entro 11/01/2017 per i lavoratori formati tra l'11/01/07 e 11/01/12; • Per i lavoratori formati dopo il 11/01/2012 il quinquennio ha inizio alla data di completamento del corso
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Formazione già effettuata al 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro – comprovata dal D.d.L.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello n. 4/2016 • Interpello n. 4/2015 • Interpello n. 12/2014 • Interpello n. 11/2013 • Interpello n. 18/2013 • Ministero del lavoro – Direzione generale per l'attività ispettiva – Divisione III – nota n. 9483 del 08/06/2015; • Ministero del lavoro – Circolare 29/07/2011 n. 20 (collaborazione con gli Organismi Paritetici); • Decreto Interministeriale 27/03/2013 (lavoratori stagionali o occasionali)

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

Riferimento normativo	Art. 37, c. 7 D.lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 (facoltativo, ma con presunzione di correttezza) Linee applicative 25/07/2012 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell'adibizione del dirigente alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale ricade l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata. Per l'e-learning si veda l'Allegato 2 dell'Accordo 128/2016.
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì (può essere anche il docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	16 ore, strutturate in 4 moduli da effettuarsi nell'arco temporale di 12 mesi
Assenze ammesse	Max 10 %
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test)
e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (allegato 2 dell'Accordo 7/07/2016) per l'intero corso e per gli aggiornamenti
Rilascio attestato	Sì (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)
Validità credito formativo aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anni
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Ai dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data del 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

Riferimento normativo	Art. 37, c. 7 D.Lgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 (facoltativo, ma con presunzione di correttezza) Linee applicative 25/07/2012 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Formazione lavoratore generale e specifica.
Quando deve essere effettuata	Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del preposto alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale ricade l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata. Per l'e-learning si veda l'Allegato 2 dell'Accordo 128/2016.
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì (può essere anche il docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	Il preposto deve essere formato prima come lavoratore, e successivamente con una formazione particolare aggiuntiva costituita da un modulo della durata minima di 8 ore
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test)
e-learning	<ul style="list-style-type: none"> Sì (allegato 2 dell'Accordo 7/07/2016) solo per i punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo e per gli aggiornamenti
Rilascio attestato	Sì (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)
Validità credito formativo	La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. In ogni caso è necessario l'aggiornamento.
aggiornamenti	Quinquennale con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tale aggiornamento è comprensivo delle 6 ore di aggiornamento per i lavoratori. NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Formazione già effettuata al 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro - comprovata dal D.d.L.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta

CORSO DI FORMAZIONE PER INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Riferimento normativo	Art. 73, c. 5 D.Lgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 22/02/2012 rep. 53 Circolari del Min. Lavoro n. 12/2013; n. 21/2013; n. 45/2013 Linee applicative 25/07/2012 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto, ma nel caso di utilizzo su strada è necessario il possesso della corrispondente patente di guida.
Quando deve essere effettuata	Prima dell'adibizione all'uso dell'attrezzatura, salvo quanto previsto nella riga "Riconoscimento crediti professionali e formativi progressivi". Per gli operatori utilizzatori di macchine agricole si veda la voce riconoscimenti crediti professionali e formativi progressivi.
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton. / Min. Lavoro / INAIL / associazioni sindacali / ordini e collegi professionali e associazioni di professionisti / aziende produttrici o distributrici o noleggiatrici o utilizzatrici (quest'ultime solo se accreditate) / organismi paritetici / scuole edili / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì (può essere anche il docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	24 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/6 nelle attività pratiche)
Requisiti dei docenti	Personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici, in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Durata minima dei corsi	In funzione del tipo di attrezzatura (vedasi allegati da III a X nell'Accordo)
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria secondo quanto indicato al punto 4 degli allegati da III a X dell'Accordo
e-learning	Sì' (allegato 2 dell'Accordo 7/07/2016) solo per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati da III a X.
Rilascio attestato	Sì' (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della Regione Piemonte)
Validità credito formativo	5 anni dalla data del rilascio dell'attestato di abilitazione o di aggiornamento nei casi previsti.
aggiornamenti	Quinquennale con durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.

<p>Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi</p>	<p>Lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale</p> <ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori che successivamente al 12 marzo 2013 vengono incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso; • I lavoratori che al 12 marzo 2013 erano già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avevano seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, dovevano frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 12 marzo 2015; • Indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo. In questo caso i moduli di aggiornamento devono rispettare le seguenti scadenze: entro il 12 marzo 2018 se la formazione pregressa era equiparabile a quella prevista nell'Accordo (p. 9.1 lett. a); entro il 12 marzo 2015 se la formazione pregressa non era equiparabile a quella prevista nell'Accordo (p. 9.1, lett. b) e c). Nel caso del punto 9.1 lettera c) deve essere prevista una verifica di apprendimento. <p>I lavoratori del settore agricolo o forestale</p> <ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo dopo il 31 dicembre 2017, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso; • I lavoratori già incaricati al 31 dicembre 2017 dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e senza alcun tipo di formazione pregressa, devono frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 31 dicembre 2019 (punto 12.1 dell'Accordo 53/2012); • Sono riconosciuti i corsi effettuati prima del 31 dicembre 2017, secondo le modalità previste dal punto 9.1, lettere a), b) e c) e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo. In questo caso i moduli di aggiornamento previsti dovranno essere frequentati: entro il 31 dicembre 2022 se la formazione pregressa era equiparabile a quella prevista nell'Accordo (p. 9.1 lett. a); entro il 31 dicembre 2019 se la formazione pregressa non era equiparabile a quella prevista nell'Accordo (p. 9.1, lett. b) e c). Nel caso del punto 9.1 lettera c) deve essere prevista una verifica di apprendimento. • I lavoratori che possono documentare un'esperienza nell'uso delle attrezzature di almeno due anni precedenti al 31 dicembre 2017, possono frequentare i soli corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Il primo quinquennio ha comunque scadenza 31 dicembre 2018. Le modalità di documentazione dell'esperienza sono descritte nella circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si rimanda.
<p>Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte</p>	<p>Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR). Non dovuta per i corsi di aggiornamento.</p>

Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none">• Ministero del lavoro – Circolare n. 12 del 11/03/2013;• Ministero del lavoro – Circolare n. 21 del 10/06/2013;• Ministero del lavoro – Circolare n. 45 del 24/12/2013;• Ministero del lavoro – Circolare n. 34 del 23/12/2014
--------------------------	--

**CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI**

Riferimento normativo	Art. 136 D.lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Allegato XXI al D.lgs. 81/08 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori e preposti al montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton./ Min. Lavoro / INAIL / associazioni sindacali / organismi paritetici dell'edilizia / scuole edili / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	30 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/5 nelle attività pratiche)
Requisiti dei docenti	Personale con esperienza documentata almeno biennale sia nel settore della formazione sia in quello della prevenzione, sic. e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica documentata almeno biennale nelle tecniche per il montaggio/smontaggio di ponteggi
Durata minima dei corsi	Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	1) un questionario a risp. multipla al termine dei due moduli teorici ; 2) una prova pratica al termine del modulo pratico
e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)
Validità credito formativo	4 anni dalla data indicata sull'attestato di frequenza al corso iniziale
aggiornamenti	Quadriennali, con durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR) Non dovuta per i corsi di aggiornamento.

**CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI ALL'IMPIEGO DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI**

	LAVORATORI	PREPOSTI
Riferimento normativo	Art. 116 D.lgs. 81/08	
Provvedimento che disciplina	Allegato XXI al D.lgs. 81/08 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016	
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto	Avere conseguito l'abilitazione come lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori, preposti e altre eventuali figure interessate (DDL, autonomi, operatori vigilanza, ecc.) a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.	Prima di adibire i preposti a funzioni di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton./ Min. Lavoro / INAIL / associazioni sindacali / organismi paritetici dell'edilizia / scuole edili / VV.F. / collegio nazionale guide alpine / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)	
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì	
Tenuta registro presenze	Sì	
N° max partecipanti	20 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/4 nelle attività pratiche)	
Requisiti dei docenti	Personale con esperienza formativa documentata almeno biennale nel settore della prevenzione, sic. e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza formativa documentata almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo	
Durata minima dei corsi	Modulo base (12 ore) comune ai due differenti percorsi formativi; + due differenti moduli specifici pratici (A e B) ciascuno di 20 ore	Durata complessiva: 8 ore in aggiunta alla frequenza al corso di cui alla colonna di sinistra
Assenze ammesse	Max 10%	
Valutazione apprendimento	1) un questionario a risp. multipla al termine del modulo base; 2) una prova pratica al termine del modulo pratico	Mediante colloquio finale
e-learning	Non prevista	
Rilascio attestato	Sì (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)	
Validità credito formativo	5 anni a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza al corso iniziale	
aggiornamenti	Quinquennali con durata minima di 8 ore di cui almeno 4 di contenuti tecnico pratici	Quinquennali con durata minima di 4 ore (per la funzione specifica)

Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR) Non dovuta per i corsi di aggiornamento

CORSO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Riferimento normativo	Art. 98 del D.Lgs 81/08 Accordo 07/07/2016 rep. 128 DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
Provvedimento che disciplina	Allegato XIV al D.lgs. 81/08
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Titolo di studio ed esperienza lavorativa di cui all'art. 98, comma 1, lettere a), b) e c)
Quando deve essere effettuata	Prima dell'accettazione dell'incarico per l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 91 e 92 del D.lgs. 81/08
Soggetto formatore	Regioni (mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale); ordini o collegi professionali; INAIL; associazioni sindacali dei DDL e dei lavoratori nel settore edile; organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e scuole edili costituite nell'ambito degli stessi organismi paritetici; Università
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Non previsto, ma necessario
N° max partecipanti	60 (parte teorica) 30 (parte pratica)
Requisiti dei docenti	Come da D.I. 06/03/2013 (All. V ASR 128/2016)
Durata minima dei corsi	120 ore di cui: 28 ore modulo giuridico; 52 ore modulo tecnico; 16 ore modulo metodologico/organizzativo; 24 ore parte pratica
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale effettuata da commissione di almeno 3 docenti tramite simulazione e test (All. XIV D.lgs. 81/08)
e-learning	Prevista solo per il modulo giuridico (28 ore) e per l'aggiornamento (art. 98, c.3 del D.lgs. 81/08) Si veda l'Allegato 2 dell'Accordo 128/2016
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	5 anni
Aggiornamenti	Quinquennali con durata complessiva di almeno 40 ore, anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari (con tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa)
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Vedasi esenzioni al comma 4 dell'art. 98 del decreto 81/08
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR) per i soggetti abilitati inseriti negli elenchi della Direzione Sanità. Secondo le regole della Formazione Professionale per le agenzie accreditate. Non dovuta per i corsi di aggiornamento
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello n. 19/2014 • Interpello n. 17/2013

**CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AD ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE CON TRAFFICO**

Riferimento normativo	Art. 161, c. 2-bis D.lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Allegato II
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori e preposti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico.
Soggetto formatore	Regioni (mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale /Prov. auton./Min. Lavoro/INAIL/ associazioni sindacali dell'edilizia / organismi paritetici dell'edilizia e dei trasporti / scuole edili / Min. Infrastrutture e trasporti Min. Interno (alcuni dipartimenti) / proprietari e concessionari di strade e autostrade / soggetti formatori accreditati dalle Regioni con esperienza formativa triennale
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	25 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/6 nelle attività pratiche)
Requisiti dei docenti	Per la parte teorica : RSPP con esperienza almeno triennale nel settore stradale o personale con esperienza documentata almeno triennale nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; per la parte pratica : personale con esperienza professionale documentata almeno triennale nel campo dell'addestramento pratico nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici
Durata minima dei corsi	Previsto un percorso formativo per i lavoratori della durata complessiva di 8 ore (4 teoria e 4 pratica) + prova di verifica finale e un percorso formativo per i preposti della durata complessiva di 12 ore (8 teoria e 4 pratica) + prova di verifica finale
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Al termine dei moduli teorici (con questionario a risposta multipla); al termine del modulo pratico: prova pratica di verifica finale con simulazione per tipologia di strada
e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	4 anni
aggiornamenti	Quadriennali con corso teorico/pratico della durata minima di 3 ore
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Coloro che al 19 aprile 2013 avevano già 12 mesi di esperienza lavorativa sono tenuti solo al corso di aggiornamento entro 18 aprile 2015.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello n. 17/2016 • Interpello n. 15/2014

CORSO PER RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE MATERIALI DI AMIANTO E REDATTORI DEI PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

N.B. Essendo le regole per tale formazione definite all'interno dei Piani Regionali Amianto, quanto indicato nella sottostante tabella si riferisce solo alla Regione Piemonte

Riferimento normativo	Art. 258 D.lgs. 81/08 - Art. 10, c. 2, lett. h) Legge 257/92
Provvedimento che disciplina	Art. 10, c. 9 DPR 08/08/1994 – DCR n. 124-7279 del 01/03/2016 – DGR 13-4341 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Pertanto, l'accesso al corso sarà condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire il soggetto all'esercizio del ruolo specifico
Soggetto formatore	I soggetti formatori che erogano i corsi di formazione devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione. I corsi devono essere riconosciuti e autorizzati nell'ambito delle direttive regionali ex art. 18 della LR n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Standard formativi e orientamento.
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	25 (Direttiva corsi riconosciuti - DGR 20-4576 del 16/01/2017)
Requisiti dei docenti	Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Ore previste	30 (di cui 6 di valutazione apprendimento)
Assenze ammesse	Max 10 %
Valutazione apprendimento	Prova di valutazione (6 ore) 1. prova tecnica – questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo 2. colloquio individuale
Commissione d'esame	D.G.R. n. 31-2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici"
e-learning	No per i corsi di abilitazione Sì per gli aggiornamenti (secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato/Regioni n. 128/2016)
Rilascio attestato	Sì, secondo le regole della formazione professionale.
Validità credito formativo	Permanente
Aggiornamenti	6 ore ogni 5 anni NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Decorrenza aggiornamento	Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione.
Riconoscimento della formazione ed esperienza pregressa	Sì, secondo le indicazioni contenute nella DGR 13-4341 del 12/12/2016 (Allegato 1)
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Come prevista dalle regole della formazione professionale. Non necessaria per i corsi di aggiornamento

CORSO PER RESPONSABILI TECNICI**ADDETTI AD OPERAZIONI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO**

N.B. Essendo le regole per tale formazione definite all'interno dei Piani Regionali Amianto, quanto indicato nella sottostante tabella si riferisce solo alla Regione Piemonte

Riferimento normativo	Art. 258 D.lgs. 81/08 - Art. 10, c. 2, lett. h) Legge 257/92
Provvedimento che disciplina	Art. 10, c. 9 DPR 08/08/1994 – DCR n. 124-7279 del 01/03/2016 - DGR 13-4341 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Pertanto, l'accesso al corso sarà condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire i responsabili ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.
Soggetto formatore	I soggetti formatori che erogano i corsi di formazione devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione. I corsi devono essere riconosciuti e autorizzati nell'ambito delle direttive regionali ex art. 18 della LR n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Standard formativi e orientamento.
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	25 (Direttiva corsi riconosciuti - DGR 20-4576 del 16/01/2017)
Requisiti dei docenti	Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Ore previste	58 (di cui 8 di valutazione apprendimento)
Assenze ammesse	Max 10 %
Valutazione apprendimento	Prova di valutazione (8 ore) 1. Prova tecnica 1 - questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo 2. Prova tecnica 2 - questionario a risposte aperte sugli argomenti trattati nel percorso 3. Colloquio individuale
Commissione d'esame	D.G.R. n. 31-2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici"
e-learning	No per i corsi di abilitazione Sì per gli aggiornamenti (secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato/Regioni n. 128/2016)
Rilascio attestato	Sì, secondo le regole della formazione professionale.
Validità credito formativo	Permanente
Aggiornamenti	6 ore ogni 5 anni NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Decorrenza aggiornamento	Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero dall'entrata in vigore della DGR 13-4341 del 12/12/2016 per coloro i quali erano già in possesso dell'abilitazione prima di tale data.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Come prevista dalle regole della formazione professionale. Non necessario per i corsi di aggiornamento.

CORSO PER LAVORATORI**ADDETTI AD OPERAZIONI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO**

N.B. Essendo le regole per tale formazione definite all'interno dei Piani Regionali Amianto, quanto indicato nella sottostante tabella si riferisce solo alla regione Piemonte

Riferimento normativo	Art. 258 D.lgs. 81/08 - Art. 10, c. 2, lett. h) Legge 257/92
Provvedimento che disciplina	Art. 10, c. 9 DPR 08/08/1994 – DCR n. 124-7279 del 01/03/2016 - DGR 13-4341 del 12/12/2016
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Pertanto, l'accesso al corso sarà condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire i lavoratori ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.
Soggetto formatore	I soggetti formatori che erogano i corsi di formazione devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione. I corsi devono essere riconosciuti e autorizzati nell'ambito delle direttive regionali ex art. 18 della LR n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Standard formativi e orientamento.
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	25 (Direttiva corsi riconosciuti - DGR 20-4576 del 16/01/2017)
Requisiti dei docenti	Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Ore previste	36 (di cui 6 di valutazione apprendimento)
Assenze ammesse	Max 10 %
Valutazione apprendimento	Prova di valutazione (6 ore) 1. prova tecnica – questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo 2. colloquio individuale
e-learning	No per i corsi di abilitazione Sì per gli aggiornamenti (secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato/Regioni n. 128/2016)
Rilascio attestato	Sì, secondo le regole della formazione professionale
Validità credito formativo	Permanente
Aggiornamenti	6 ore ogni 5 anni NB: per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l'aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Decorrenza aggiornamenti	Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero dall'entrata in vigore della DGR 13-4341 del 12/12/2016 per coloro i quali erano già in possesso dell'abilitazione prima di tale data.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Come prevista dalle regole della formazione professionale. Non necessario per i corsi di aggiornamento.

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Riferimento normativo	Artt. 37, c. 9 e 34 c. 2 bis in relazione agli art. 18, c. 1, lett. b) e art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Accordo 07/07/2016 rep. 128
Provvedimento che disciplina	D.M. 15 luglio 2003 n. 388
Prerequisito formativo/professionale	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di destinare il personale alle mansioni di addetto al primo soccorso
Soggetto formatore	Non definito
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Non previsto, ma opportuno
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	Personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Durata minima dei corsi	16 ore per le aziende del "gruppo A"; 12 ore per le aziende dei "gruppi B e C" (vedasi allegato 3 al DM 388/03)
Assenze ammesse	Non previsto
Valutazione apprendimento	Non prevista, ma opportuna
e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Non previsto, ma opportuno
Validità credito formativo	Tre anni
Aggiornamenti	La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Riconoscimento crediti formativi e professionali pregressi	Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del DM 388/03 (03 febbraio 2005)
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello n. 19/2016; • Interpello n. 2/2012; • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 24 gennaio 2011, n. 19 – "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"; • Ministero della Salute – Circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P ("Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003 n. 388")

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Riferimento normativo	Artt. 37, c. 9 e 34 c. 2 bis in relazione agli art. 18, c. 1, lett. b) e art. 46 D.lgs. 81/08 e s.m.i. Accordo 07/07/2016 rep. 128
Provvedimento che disciplina	DM 10 marzo 1998 (allegato IX)
Prerequisito formativo/professionale	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di destinare il personale alle mansioni di addetto alla prevenzione incendi
Soggetto formatore	Non definito
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Non previsto
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	Non previsti
Durata minima dei corsi	Corso A (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso): 4 ore; Corso B (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio): 8 ore Corso C (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato): 16 ore
Assenze ammesse	
Valutazione apprendimento	I lavoratori designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X al DM, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/1996.
E-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Non previsto, ma opportuno
Validità credito formativo	Il D.lgs. 81/08 prevede l'obbligo di aggiornamento senza indicare la periodicità. La nota sotto indicata ritiene ragionevole una periodicità triennale.
Aggiornamenti	Con cadenza triennale fatte salve le diverse valutazioni in merito da parte del datore di lavoro (nota del 27/01/2012 – Ministero dell'Interno – Direz. Regionale Emilia-Romagna). NB: programma contenuti e durata dei moduli di aggiornamento sono stati definiti con la Lettera Circolare prot. N. 12653 del 23 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VVF del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Direz. Centrale per la formazione. (Corso A: 2 ore; Corso B: 5 ore; Corso C: 8 ore)
Riconoscimento crediti formativi e professionali pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuto
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Interno: <ul style="list-style-type: none"> - lettera circolare prot. N. 770/6104 del 12/03/1997 - lettera circolare Prot. N. 0012653 del 23/02/2011 (relativa ai Corsi di Aggiornamento); • Dip. VVF – Dirz. Reg. Emilia-Romagna – nota 1014 del 26/01/2012 (periodicità degli aggiornamenti)

INADEMPIENZE ACCERTATE E CONSEGUENTI AZIONI DA INTRAPRENDERE

Nella seguente tabella con il termine “prescrizione” si intende lo strumento disciplinato dall’art. 20 del DLgs 758/94 e con il termine “provvedimento” si intende, di volta in volta, a seconda dei casi e delle circostanze: la diffida ex art. 9 DPR 520/55, la disposizione ex art. 11 dello stesso decreto oppure una comunicazione scritta.

Si segnala inoltre che:

- ❑ L’accertamento ispettivo, secondo la prassi comunemente in uso, deve valutare sia la condotta che l’elemento psicologico dei soggetti obbligati.
- ❑ Non essendo possibile elencare le innumerevoli situazioni che possono emergere dagli accertamenti, ci si limita qui ad indicare il criterio con il quale ci si può attivare per sanare le carenze riscontrate, laddove ancora possibile, oppure per annullare gli effetti prodotti dal corso (attestati, abilitazioni, ecc.) oppure ancora per impedire la reiterazione del comportamento scorretto.
- ❑ Per la contestazione delle violazioni indicate in tabella, occorre sempre verificare che le inadempienze accertate facciano venir meno la qualificazione della figura professionale corrispondente. Ad esempio, l’irregolarità di un corso di aggiornamento per RSPP può non comportare necessariamente la perdita del requisito formativo del soggetto in questione.
- ❑ Le comunicazioni al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte sono da inviare esclusivamente per posta elettronica, previo contatto con il funzionario regionale competente.
- ❑ Qualora dagli accertamenti condotti emergessero ipotesi di rilevanza penale, sarà necessario inviare comunicazione all’autorità giudiziaria territorialmente competente.

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 37, comma 1 DLgs 81/08	Il lavoratore non ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata e/o l’aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione (compreso l’aggiornamento) erogata non risponde ai criteri previsti dall’accordo 221/2011 e s.m.i. o al DI 6/3/2013 in relazione alla durata o ai contenuti o alle modalità o alla qualificazione dei docenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI Art. 37, comma 7 D.Lgs 81/08	I dirigenti e i preposti non hanno ricevuto un’adeguata e specifica formazione e/o l’aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione e/o l’aggiornamento periodico erogati non rispondono, in relazione ai contenuti e ai criteri previsti dal articolo 37, comma 7 del DLgs 81/08 e neppure a quelli dell’accordo 221/2011 e s.m.i. (in quanto l’applicazione dell’accordo non è obbligatoria, ma costituisce presunzione di conformità) ovvero non rispondono al DI 6/3/2013 per la qualificazione dei docenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE Art. 37, comma 9 D.Lgs 81/08	I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza non hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e/o l'aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione e/o l'aggiornamento periodico erogati per gli addetti al primo soccorso non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 388/2003	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
	La formazione erogata per gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 10/3/1998	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Art. 37, comma 10 D.Lgs 81/08	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ha ricevuto una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e/o l'aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione e/o l'aggiornamento del RLS non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità, ai requisiti previsti dall'articolo 37, comma 11 del DLgs 81/08 o a quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
Art. 37, comma 12 D.Lgs 81/08	La formazione dei lavoratori o quella dei loro rappresentanti non è avvenuta in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • Diffida al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) volta a sanare la condizione giuridica attraverso il coinvolgimento ex post dell'organismo paritetico.

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 34, comma 2 D.Lgs 81/08	Il datore di lavoro svolge i compiti del SPP senza il possesso dei requisiti di formazione previsti dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell'art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08)
	La formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP e/o il suo aggiornamento non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata, alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori, ai requisiti previsti dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i. oppure ai requisiti dei docenti previsti dal DI 6/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell'art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese e se il soggetto formatore è presente negli elenchi regionali
FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL'ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP) Articolo 32 del D.Lgs 81/08	Gli addetti e/o il responsabile del SPP non possiedono le capacità e i requisiti professionali previsti	<ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione riguarda l'RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma 1, lettera b del DLgs 81/08. • Se la violazione riguarda l'ASPP: diffida al datore di lavoro • Provvedimento al ASPP/RSPP volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità.
	La formazione e/o l'aggiornamento periodico non rispondono ai criteri previsti dall'Accordo 07/07/2016 in relazione alla durata o ai contenuti o alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione riguarda l'RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma 1, lettera b del DLgs 81/08. • Se la violazione riguarda l'ASPP: diffida al datore di lavoro • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese e se il soggetto formatore è presente negli elenchi regionali
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE Articolo 73, comma 4 del D.Lgs 81/08	I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, non hanno ricevuto una formazione, informazione ed addestramento e/o l'aggiornamento obbligatorio adeguati e specifici.	Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'accordo 53/2012 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese e se il soggetto formatore è presente negli elenchi regionali

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 98, del D.Lgs 81/08	Il Coordinatore per la sicurezza per la progettazione o esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori non possiede la formazione o l'aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell'art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08.
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'articolo 98, commi 2 e 3 e dall'allegato XIV del D.Lgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell'art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08. • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese e se il soggetto formatore è presente negli elenchi regionali
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI Articolo 116, comma 2 del D.Lgs 81/08	I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, non hanno ricevuto una formazione e/o l'aggiornamento obbligatorio adeguati e mirati alle operazioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'articolo 116, commi 3 e 4 e dall'allegato XXI del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese e se il soggetto formatore è presente negli elenchi regionali
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI Articolo 136, comma 6 del D.Lgs 81/08	I lavoratori incaricati del montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi non hanno ricevuto una formazione e/o un aggiornamento obbligatorio adeguati e mirati alle operazioni previste.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'articolo 136, commi 7 e 8 e dall'allegato XXI del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese e se il soggetto formatore è presente negli elenchi regionali
FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE Articolo 161, comma 2 bis	Il lavoratore incaricato delle procedure di apposizione della segnaletica stradale non possiede una informazione, formazione e addestramento specifici e/o l'aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell'art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08.

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
del D.Lgs 81/08	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell'art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08. • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
FORMAZIONE RESPONSABILI TECNICI GESTIONE RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO Articolo 258, comma 3 del D.Lgs 81/08	Il responsabile tecnico della gestione della rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate non possiede la qualificazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'art. 1 del DPR 8/8/1994 e dalla DGR 13-4341 del 12 dicembre 2016 approvata ai sensi del Piano Regionale Amianto, approvato con DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016, in relazione alla durata, contenuti e modalità.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese
FORMAZIONE ADDETTI AD OPERAZIONI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO Articolo 258, comma 3 del D.Lgs 81/08	Il lavoratore addetto alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate non possiede la qualificazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'art. 1 del DPR 8/8/1994 e dalla DGR 13-4341 del 12 dicembre 2016 approvata ai sensi del Piano Regionale Amianto, approvato con DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016, in relazione alla durata, contenuti e modalità.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese
FORMAZIONE RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Articolo 15, comma 2 della Legge 257/92	Il responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive non possiede la qualificazione professionale di cui all'articolo 9, lettera a, del DPR 8/8/1994 e DM 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa al soggetto obbligato
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'art. 1 del DPR 8/8/1994 e dalla DGR 13-4341 del 12 dicembre 2016 approvata ai sensi del Piano Regionale Amianto, approvato con DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016, in relazione alla durata, contenuti e modalità.	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa al soggetto obbligato • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, solo se il corso si è svolto sul territorio piemontese

**Alla REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE SANITÀ
Settore Prevenzione e veterinaria**
(da inviare esclusivamente tramite PEC
all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it)*

OGGETTO: Segnalazione di non conformità in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In allegato alla presente si trasmette la relazione di segnalazione di non conformità **accertata in fase di vigilanza in tema di formazione in materia di sicurezza del lavoro.**

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

*(Si invita, prima di inviare la segnalazione, a contattare previamente il funzionario regionale competente per e-mail o telefono.)

**FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
RELAZIONE DI SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ**

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L'ACCERTAMENTO

ASLSERVIZIO

INDIRIZZO: via n° città..... (.....)

TELEFONO: FAX

OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI:

 VERIFICA EFFETTUATA IN FASE DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE **VERIFICA EFFETTUATA IN FASE DI VIGILANZA** (cantieri, aziende, infortuni ecc. e non in fase di erogazione)

ACCERTAMENTO COLLEGATO AD UN INFORTUNIO?

 NO SÌse **SÌ**, mortale:? NO SÌ**OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO** FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL'ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP) FORMAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE FORMAZIONE ADDETTI ALLA RIMOZIONE AMIANTO ALTRO specificare

NON CONFORMITA' ACCERTATA

.....

.....

.....

.....

DATI RELATIVI AL SOGGETTO FORMATORE/EROGATORE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO: via n° città..... (.....)

TELEFONO: EMAIL:

PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO

.....

.....

.....

.....